

Convenzione fra la Città metropolitana di Venezia e il Comune di..... per l'avvio del SIT metropolitano

Premesso che:

- la Città metropolitana di Venezia, ai sensi dell'art. 1 comma 44 lettera f) e comma 85 lettera d) della legge 7 aprile 2014 n. 56, che le attribuiscono le funzioni di 'promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano' e di 'raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali', intende avviare un sistema informativo territoriale metropolitano (SITM) che si alimenta grazie alla cooperazione sinergica con i Comuni del territorio metropolitano;
- il fine è la creazione di un quadro conoscitivo integrato e condiviso dell'intero territorio, omogeneo nella sua struttura, finalizzato a:
 - o supportare la programmazione strategica metropolitana e i processi decisionali in genere, anche a scala locale;
 - o individuare le principali connessioni intercomunali dei livelli informativi di interesse, utili in sede di programmazione futura delle opere da realizzare su scala metropolitana e alla catalizzazione dei possibili finanziamenti che ne possono derivare;
- l'avvio di tale sistema è occasione di razionalizzazione e messa a disposizione ai comuni anche delle informazioni territoriali già in possesso della Città metropolitana.

Visti:

- l'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ove è previsto che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- l'art. 1 comma 50 della legge 7 aprile 2014 n. 56, ove è previsto che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il titolo IV dello Statuto metropolitano, approvato con deliberazione della Conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, che reca la disciplina dei rapporti tra la Città metropolitana ed i comuni del suo territorio;

tra

La Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, S.Marco 2662, rappresentata dal Dirigente del Servizio Informatica (delegata dal Sindaco metropolitano con DCM n. 25 del 28/09/2016), dott.ssa Franca Sallustio, (di seguito denominata "Città metropolitana")

e

il Comune di, rappresentato dal Sindaco

o suo delegato con atto:..... sig. (di seguito denominato "Comune"),

si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 – Oggetto della convenzione

La Città metropolitana fornisce al Comune le ortofoto relative al territorio comunale e riceve in cambio informazioni spaziali territoriali finalizzate al supporto decisionale per la cooperazione nella gestione integrata del territorio e il loro aggiornamento nel tempo.

Art.2 - Oneri e costi

Sarà a carico della Città metropolitana la fornitura del materiale, dei servizi e la formazione tecnica sullo strumento GIS di cui al successivo art. 3.

Non sono previsti costi a carico del Comune, salvo l'utilizzo del proprio personale tecnico.

Art.3 – Servizi offerti dalla Città metropolitana

La Città metropolitana fornisce le ortofoto georeferenziate dell'estensione territoriale comunale su hard disk, in formato GeoTiff con definizione 15 cm/pixel e IV banda dell'infrarosso vicino.

I dati sono ad altissima definizione e provengono da un volo aerofotogrammetrico del marzo 2014.

Nell'hard disk è presente il software QGIS, sistema open-source in grado di organizzare e gestire i dati spaziali. Sono inoltre forniti gli schemi dei *layer* per la condivisione delle informazioni con gli attributi definiti.

La Città metropolitana mette a disposizione la propria infrastruttura tecnica nella quale verranno caricati i dati per la pubblicazione e future elaborazioni.

La Città metropolitana si impegna ad inserire, con i medesimi strumenti, i *layer* di propria competenza:

- strutture ricettive
- scuole secondarie di II grado
- instradamenti dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza
- autostazioni e fermate
-

condividendo gli attributi maggiormente significativi.

Contemporaneamente alla messa a disposizione dei dati, sarà attivata dalla Città metropolitana idonea formazione indirizzata ai tecnici dei comuni per la migliore modalità di utilizzo di QGIS.

Art.4 – Dotazione a carico del Comune

Il Comune deve possedere la strumentazione informatica e la connettività necessarie a gestire autonomamente i servizi di cui all'art. 3.

Art.5 – Impegni del Comune

Il Comune si impegna ad inserire i dati con le modalità e gli strumenti forniti dalla Città metropolitana relativi ai seguenti *layer*:

- scuole pubbliche e private (nidi, materne, primarie, secondarie di I grado)
- edifici comunali (uffici, locali tecnici, ecc)
- edifici produttivi
- ospedali
- case di riposo (pubbliche e private)
- distretti sanitari
- farmacie
- edifici a destinazione culturale, pubblici e privati (musei, biblioteche, centri culturali, ecc)
- piste ciclabili
- piste ciclabili in progetto già approvato
- aree allagate
- aree non coperte da adsl
-

con gli attributi significativi per la gestione del territorio, che saranno condivisi.

Il database centralizzato sarà popolato tramite l'inserimento delle informazioni richieste.

Il Comune si impegna altresì a mantenere aggiornati i dati per tutta la durata della presente convenzione.

Art.6 – Referenti di progetto

La Città metropolitana e il Comune individueranno un proprio referente tecnico responsabile per il progetto di SIT metropolitano.

Prima della messa a disposizione del materiale di cui al precedente art. 3, al referente del Comune, saranno trasmesse le credenziali d'accesso ai server della Città metropolitana per le quali lo stesso rilascerà ricevuta. Qualora il referente dovesse cambiare, il Comune si impegnerà a comunicarlo tempestivamente alla Città metropolitana.

L'insieme dei referenti costituirà un gruppo di lavoro stabile per la condivisione delle attività di sviluppo del progetto.

Art.7 – Responsabilità del Comune

Il Comune sarà responsabile del rispetto delle normative sulla riservatezza e la protezione dei dati e della correttezza dell'uso dell'accesso.

L'uso e l'accesso ai server della Città metropolitana e ai servizi offerti saranno a totale responsabilità del Comune e non potranno essere utilizzati per finalità commerciali o di lucro e in ogni caso non conformi ai principi etici della Pubblica amministrazione.

Il Comune manterrà la esclusiva titolarità delle informazioni immesse, anche quando saranno pubblicate, assumendo ogni più ampia responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni medesime, con espresso esonero della Città metropolitana da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo. È pertanto espressamente esclusa ogni responsabilità della Città metropolitana in ipotesi di pubblicazione illegittima o, comunque, non autorizzata di contenuti o informazioni immesse nel sistema dal Comune.

Tale responsabilità si deve intendere in senso civile e penale rispetto all'uso dei sistemi di comunicazione elettronica secondo le leggi vigenti e future disciplinanti la materia.

Art.8 – Tempi e durata

La Città metropolitana si impegna a mettere a disposizione del referente designato dal Comune il materiale di cui al precedente art. 3, entro 15 gg dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Il Comune si impegna alla restituzione dei dati richiesti al precedente art. 5 entro 3 mesi dalla messa a disposizione delle ortofoto e al loro successivo tempestivo aggiornamento, da effettuarsi comunque entro 30 giorni dal verificarsi della variazione.

In caso di mancato rispetto degli adempimenti nei termini previsti dalla presente convenzione, al Comune verrà inibito l'accesso alla infrastruttura della Città metropolitana nella quale risiedono i dati pubblicati e ogni suo ulteriore utilizzo.

La presente convenzione sottoscritta dalle parti, resta in vigore fino al 31 dicembre 2021 e impegna gli enti firmatari per l'attività di caricamento iniziale e successivi aggiornamenti, salvo diversa comunicazione scritta da parte della Città metropolitana.

Scaduto il termine, le parti potranno sottoscrivere una nuova convenzione, in caso contrario la Città metropolitana avrà la facoltà di revocare l'accesso al sistema.

Art.9 – Sospensione e revoca dell'accesso

La Città metropolitana si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, dandone comunicazione al Comune, l'accesso ai propri server qualora siano attuati usi non conformi alla sicurezza della rete, o a quanto specificato all'art.7.

La Città metropolitana potrà sospendere il servizio, anche senza preavviso, dandone comunicazione al Comune, qualora la pubblica autorità o privati denunciino un uso improprio del servizio oppure nel caso in cui sia registrato un traffico anomalo tale da compromettere il funzionamento del sistema o un uso del servizio contrario alle leggi, ai regolamenti o alle disposizioni della convenzione. La sospensione sarà revocata una volta rimosse le cause che l'hanno provocata.

Art.10 – Esonero di responsabilità

La Comune solleva ed esonera la Città metropolitana da ogni responsabilità o impegno verso terzi derivanti dall'uso da parte dei suoi addetti ai servizi.

Art. 11 – Recesso

La Comune potrà recedere dal contratto solo dopo la prima restituzione dei dati, dandone avviso alla Città metropolitana mediante PEC. Il recesso sarà operante entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Art.12 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia inerente alla interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Data,..... luogo,.....

Per la Città metropolitana di Venezia

Per il Comune di

Dott.ssa Franca Sallustio

.....

(firma digitale)

(firma digitale)

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di dati personali" la Città metropolitana di Venezia garantisce l'assoluto rispetto delle norme per quanto riguarda l'utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei propri archivi in occasione delle attività di cui alla presente convenzione.

Con riferimento a tali dati, ai sensi dell'art. 13 si informa che:

- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti alle attività disciplinate nel presente e per l'adempimento di eventuali obblighi legali e istituzionali dalle stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica;
- il mancato conferimento dei dati potrà determinare l'impossibilità per la Città metropolitana di Venezia a dar corso ai dovuti rapporti istituzionali;
- tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di legge o di Regolamento.
- il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato codice ed in particolare di avere conferma dell'esistenza di dati che possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere l'aggiornamento e la rettifica dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa legge.
- il titolare del trattamento dei dati in questione è la Città metropolitana di Venezia nella persona del suo legale rappresentante, domiciliato per la carica presso l'Ente.